NOTA RIASSUNTIVA CONTENUTI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEI COMUNI DEL D. L. N. 95/ 2012

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Roma, 2 agosto 2012

ARTICOLO 16
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Gli enti territoriali concorrono , anche mediante la riduzione di spesa per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

Comma 2. Per le Regioni a statuto ordinario **gli obiettivi del patto** sono ridotti di:

- 700 milioni 2012; 1000 milioni per il 2013 e il 2014, 1050 a decorrere dall'anno 2015

Comma 3. Le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica di

- 600 milioni per il 2012; 1200 milioni per il 2013; 1500 milioni per il 2014; 1575 milioni a decorrere dal 2015.

Comma 6. Per **i Comuni** il fondo sperimentale ed i trasferimenti per i Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna sono ridotti:

- 500 milioni per il 2012; 2000 milioni per l'anno 2013 e il 2014; 2100 milioni a decorrere dal 2015.

Le riduzioni delle risorse sono imputate dalla Conferenza Stato Città (sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI) e recepite con DM ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012, tenendo conto dell'analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti per l'analisi dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi. Se non si raggiunge l'accordo si procede entro il 15 ottobre, con DM del Ministero dell'Interno, al taglio in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi sulla base dei dati SIOPE 2011.

In caso di incapienza: recupero da parte dell'Agenzia entrate attraverso la trattenuta dell'incasso IMU di competenza del Comune e versato allo Stato contestualmente all'IMU statale. Qualora anche l'IMU risulti incapiente il recupero è effettuato sulla disponibilità della contabilità speciale 1778 dell'Agenzia dell'Entrate – fondi di bilancio, che sarà poi reintegrata con successivi versamenti dell'IMU.

Comma 7. Per le Province il fondo sperimentale ed i trasferimenti per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna sono ridotti:

- 500 milioni per il 2012; 1000 milioni per il 2013 e il 2014; 1050 milioni a decorrere dal 2015.

Comma 8. Si prevede che rimane ferma la disciplina vigente in materia di assunzione di personale e contenimento della relativa spesa, e si stabilisce che entro il 31 dicembre sia adottato un decreto previa intesa in conferenza stato città che fissai parametri di virtuosità sulla cui base determinare una media nazionale del rapporto dipendenti e popolazione residente da considerare per operare le revisioni delle dotazioni organiche e poi mettere in moto i processi di mobilità, esubero e prepensionamento.

Comma 10. Modifica l'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 **"***Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo"*, sancendo che se la regione , l'ente locale e l'ente del servizio sanitario non versa all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione, dandone comunicazione al Ministero dell'interno, e al MEF recupera tali importi mediante riduzione delle somme dovute dallo stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluso FSR. Nel caso in cui il recupero non sia possibile con tali modalità, l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva.

Comma 11. Norma interpretativa del limite all'indebitamento. L'articolo 204 del d.lgs 267/2000, stabilisce, come richiesto dall'ANCI, che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non supera l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate correnti. Il comma 11 ne fornisce un'interpretazione autentica, nel senso che l'ente può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento qualora rispetti il limite nell'anno di assunzione.

Comma 12. Proroga patto orizzontale nazionale. La comunicazione degli spazi finanziari che i Comuni intendono cedere o acquisire deve essere inviata entro il **20** settembre (era 30 giugno). L'ente che abbia già richiesto spazi finanziari può comunque variare le comunicazioni già trasmesse entro il 20 settembre. Viene prorogato al **5 ottobre** (era il 30 luglio) l'attribuzione degli spazi finanziari da parte della RGS, e conseguentemente l'aggiornamento degli obiettivi del PSI.

Il patto orizzontale nazionale prevedeva che ai Comuni veniva attribuito un contributo pari allo spazio ceduto per la riduzione dello stock di debito. Il presente provvedimento riduce il fondo

portandolo da 500 a 200 milioni. I 300 milioni sono stati destinati alle Regioni per la realizzazione del patto regionale.

Comma 12-bis. Alle Regioni a Statuto Ordinario e alla regione Sicilia e Sardegna è attribuito un contributo di 800 milioni di euro, in misura pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai comuni ricadenti nel proprio territorio. Il contributo è destinato alla riduzione del debito.

Comma 12-quater. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione avviene attraverso il patto "verticale" regionale. Gli spazi ceduti devono essere utilizzati per il pagamento di residui passivi in conto capitale

Le disposizioni relative al riordino istituzionale locale sono contenute negli Artt da 17 a 20.

All'articolo 17 si regola il processo di riordino delle province stabilendo in sintesi che dopo apposita deliberazione del consiglio dei ministri, già adottata ed in attesa di pubblicazione in G.U., ove sono fissati i parametri generali per l'accorpamento, il CAL entro 70 giorni approva ipotesi di riordino e la trasmette alla regione che entro 20 giorni trasmette la proposta al Governo. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali e con la possibilità di rivedere anche il territorio delle città metropolitane, qualora vi siano singole iniziative dei comuni come regolate dall'articolo 133 della Costituzione. **Il ruolo di Comune capoluogo di provincia è assegnato al comune con maggior popolazione residente**, salvo il caso di diverso accorso fra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia. **Relativamente alle funzioni amministrative esercitate attualmente dalla provincia** si prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative assegnate dallo Stato con apposito dpcm da adottarsi entro 60 giorni dal 6 luglio, previa intesa in Conferenza stato città e poi con successivi dpcm da adottarsi entro 180 giorni dal 6 luglio, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane e strumentali. Si prevede poi che all'esito della procedura di riordino sono funzioni fondamentali delle province: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione

stradale; programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

Si prevede l'assegnazione alle province per il 2012 di 100 milioni non conteggiati ai fini del patto da destinare alla riduzione del debito.

All'articolo 18 si disciplina l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle relative Province. Si prevede che entro il 1 gennaio 2014 sono soppresse le province ovvero precedentemente alla data della cessazione o scioglimento del consiglio provinciale o alla scadenza del commissario qualora nominato. Il territorio della Città coincide con quello della provincia, ferma restando il potere dei comuni di deliberare con atto del consiglio l'adesione alla città o alla provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133 della Cost. lo statuto della città può prevedere lo scorporo su proposta del comune capoluogo deliberata con procedura rafforzata una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni, su tale proposta è indetto referendum. Organi della Città sono il consiglio metropolitano e il sindaco, il quale può nominare un vicesindaco e attribuire deleghe ai singoli consiglieri. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione è istituita la Conferenza metropolitana di cui fanno parte tutti i sindaci e il presidente della provincia con il compito di elaborare e deliberare lo statuto provvisorio entro il 90 giorni antecedenti alla scadenza del presidente o commissario se anteriore al 2014 ovvero nel caso di mandato del presidente della provincia successivo al 1 gennaio entro il 31 ottobre. Per l'approvazione dello statuto è necessario il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia.

In caso di mancata approvazione dello statuto il sindaco metropolitano è comunque di diritto il sindaco del comune capoluogo, lo statuto definitivo potrà prevedere che rimanda la coincidenza, che il sindaco metropolitano sia eletto secondo le modalità stabilite per il presidente della provincia e nel solo caso di scorporo sia eletto a suffragio universale e diretto. Il consiglio metropolitano è composto da sindaci o consiglieri ed eletto secondo le modalità stabilite dallo statuto. Alla città spettano le funzioni fondamentali delle province, le proprie funzioni fondamentali, ossia pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali, strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Alla città spettano il patrimonio e le risorse strumentali e

umane della provincia soppressa a cui la città succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché le risorse finanziarie previste dal decreto legislativo sul federalismo fiscale.

All'articolo 19 si definiscono le funzioni fondamentali dei Comuni, nonché si disciplina l'esercizio obbligatorio associato delle stesse per i Comuni sino a 5 mila abitanti. Si individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 9 funzioni) da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (eliminata quindi la divisione tra sopra e sotto i 1.000 abitanti), ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La medesima disciplina si applica alle funzioni associate che richiedono l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Inoltre, la norma ribadisce: 1) la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni; 2) il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione regionale; 3) la durata triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione; 4) la tempistica applicativa delle funzioni fondamentali: 3 entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014. Si aggiunge che sono ridisciplinati i commi da 1-16 dell'articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), **rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni "speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti**, distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici. Tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL.

All'articolo 20 si prevede una disciplina per favorire i processi di fusione comunale, prevedendo dall'anno 2013 un incentivo finanziario pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei Comuni che danno luogo alla fusione. Detto incentivo è applicabile per le fusioni realizzate a decorrere dall'anno 2012.

ARTICOLO 4
RIDUZIONE DI SPESE, MESSA IN LIQUIDAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DI SOCIETA PUBBLICHE

Comma 1. Prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che nell'anno 2011

hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% **dell'intero fatturato**, devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013, con esenzione dall'imposizione fiscale tranne per iva e imposte di registro, ipotecarie e catastali, in misura fissa ovvero privatizzate con procedura di evidenza pubblica – in questo caso entro il 30 giugno 2013 - cedendone l'intera partecipazione pubblica detenuta al 7 luglio 2012 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabile, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi prioritari e rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione.

Comma 2. Dispone che nel caso di inerzia dell'amministrazione nella liquidazione o cessione delle società, a decorrere dal 1° gennaio 2014 queste ultime non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, se non effettuati in economia, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Comma 3. E' stato riscritto e prevede che le disposizioni non si applicano alle società che erogano servizi di interesse generale, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi del codice appalti s.m.i., a Consip e Sogei, alle società finanziarie partecipate dalle Regioni ed alle società individuate con specifico DPCM, che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, in relazione ad esigenze di tutela della riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. E' anche prevista l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolato se - per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento - non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In questo caso, l'amministrazione stessa, nel rispetto della tempistica dettata dal comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione con gli esiti della stessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante. L'Autorità deve esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione ed il parere è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 3 quater. Prevede che Consip svolga le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività e alla Rete

Internazionale della Pubblica Amministrazione nonché ai contratti-quadro, ai sensi delle vigenti normative. A tal fine Consip applica un contributo forfetario per spese di funzionamento in percentuale sul valore del contratto sottoscritto (art. 18, c. 3 del d. lgs. 177/2009).

Comma 3 sexies. Prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 95/2012, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Gli stessi sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in *house providing*. Di conseguenza i termini previsti al comma 1 sono prorogati - con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del succitato Commissario straordinario - per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione.

Comma 4. Stabilisce che i Consigli di Amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. Per le *società a partecipazione diretta*, due membri devono essere dipendenti dell'amministrazione socia o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Per le *società a partecipazione indiretta* due membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione che partecipa nella società controllante o quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime e dipendenti della stessa società controllante. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio e alla società di appartenenza. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. In luogo del Consiglio di Amministrazione è comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione, successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).

Comma 5. Prevede che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta i Consigli di Amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri, secondo la complessità delle attività svolte. Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata ai sensi del comma precedente. Per le società a *partecipazione diretta*, nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Per quelle a *partecipazione indiretta* invece sempre nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, almeno tre membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, d'intesa tra le stesse, e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).

Comma 6. Dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato, anche mediante convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria. Gli enti di cui agli artt. da **13** a 42 del cc **(società, associazioni, fondazioni e comitati)** che forniscono servizi all'amministrazione a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.

Comma 7. Sancisce, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche

amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti. E' consentita l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale, iscritte negli specifici registri, le organizzazioni di volontariato iscritte negli specifici registri, le associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative sociali, ai sensi delle vigenti normative nonché le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività cooperazione allo sviluppo, previste della vigenti disposizioni.

Comma 8. Prevede che dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione *in house*, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014 e le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.

Comma 9. Prevede che dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2015, le società di cui al comma 1 applicano i limiti alle assunzioni previsti per le amministrazioni controllanti, che sono quindi estesi alle partecipate totalmente pubbliche e loro controllate non inserire nell'elenco ISTAT. Per le società non quotate inserite nel conto economico consolidato ISTAT, resta fermo, sino al 7 luglio 2012, il **contenimento delle spese in materia di impiego pubblico** (di cui all'articolo 9, comma 29, del decreto legge 78/2010 smi). Fermo restando l'applicazione della disposizione restrittiva prevista dal primo periodo, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 del dl 112/2008 smi. Si dispone che dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

ARTICOLO 3

RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE

Al **comma 1** è previsto che per il triennio 2012-2014 non viene applicato l'aggiornamento, all'indice Istat, del canone che tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, devono pagare per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Il comma 2 stabilisce che *"Alle Regioni e agli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali"*.

Al comma 2bis si stabilisce che "*Le Regioni e gli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000 possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà*". Pertanto viene resa facoltativa per i Comuni la concessione di uso gratuito di immobili propri alle Amministrazioni statali per finalità istituzionali.

Il comma 3 viene prevista la facoltà, per i Comuni, di recedere dai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 5 prevede che qualora manchino le condizioni soprarichiamate i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni che hanno il compito di individuare le soluzioni allocative alternative più vantaggiose dal punto di vista economico.

Successivamente viene precisato, anche per le Amministrazioni diverse da quelle statali che dispongano di risorse finanziarie indispensabili per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo deve essere autorizzato dall'organo di vertice dell'Amministrazione. L'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. In caso di esito negativo della verifica l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Il comma 9 apporta un'integrazione all'art. 2 della Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) con l'aggiunta di 2 commi (222-bis e 222-ter) al comma 222.

Con la disposizione contenuta all'art. 222bis vengono ridotti gli spazi ad uso ufficio di cui disporranno le amministrazioni statali. Negli uffici di nuova costruzione si fa riferimento ad un parametro compreso tra i 12 e i 20 metri quadrati per addetto. Diversamente negli uffici che non sono di nuova costruzione il parametro di riferimento è più alto e fissato tra i 20 e i 25 metri quadrati per addetto.

L'Agenzia del Demanio avrà il compito di definire gli strumenti e le indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel monitoraggio e redistribuzione.

Le disposizioni del presente comma rappresentano principi a cui i Comuni adeguano i propri ordinamenti, negli ambiti di propria competenza.

Il comma 14 apporta delle modifiche all'art. 3-bis *(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione e locazione*) del DL n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001.

Il predetto art. 3-bis stabilisce che*" i beni immobili di proprietà dello stato possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimenti di attività economiche o attività di servizi ai cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 42/2004 e successive modificazioni*". Pertanto, alla lettera a) del comma 14 è stato eliminato il riferimento al periodo non superiore a cinquant'anni.

Il comma 19 riguarda gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale (di cui al comma 8 art. 29 del DL 216/2011 convertito in legge n. 14/2012). Tali effetti restano salvi entro e non oltre il termine del 30 settembre 2012 (non più del 30 giugno 2012) per il riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classa mento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Il comma 19bis disciplina il trasferimento in proprietà del Comune di Venezia del compendio costituente l'Arsenale con l'affidamento alla Società Arsenale di Venezia Spa della relativa gestione. Il ricavato dell'utilizzo del compendio sono impiegate per la gestione e valorizzazione dell'Arsenale.

ARTICOLO 5
RIDUZIONE DI SPESE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si introducono ulteriori vincoli su alcune voci di spesa, quali autovetture, riduzione buoni pasto, divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi. Si interviene nuovamente sul tema della valutazione del personale stabilendo dei criteri per la distribuzione in fasce del personale ai fini del trattamento accessorio.

ARTICOLO 6
RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE STATISTICA E DEL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Comma 4. Verifica rapporti debitori e creditori tra ente e Società partecipate

Al fine di evitare lo scambio di debiti e crediti reciproci tra enti locali e società partecipate, dall'esercizio finanziario 2012 i Comuni dovranno obbligatoriamente allegare al rendiconto di gestione una nota, certificata dai revisori, che evidenzi e motivi eventuali discordanze tra le poste messe a bilancio. Nel caso in cui le discordanze persistano, gli enti locali dovranno, non oltre il termine dell'esercizio finanziario, provvedere a riallineare debiti e crediti.

Comma 15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.

Comma 17. Fondo svalutazione crediti .In attesa che il d.lgs sull'armonizzazione dei sistemi contabili (n. 118/2011), attuativo del federalismo fiscale, entri a regime, al termine del periodo di sperimentazione, tutti gli enti locali dovranno inserire nel bilancio preventivo un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi (tributari ed extra tributari) accumulati da più di cinque anni. Su parere dell'organo di revisione, potranno essere esclusi dalla base di calcolo quei residui per i quali i responsabili dei servizi competenti degli enti abbiano certificato le ragioni della persistenza del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

ARTICOLO 9
RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DIVIETO DI ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI ENTI, AGENZIE E ORGANISMI

Si prevede che le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano garantendo riduzione di oneri in misura non inferiore al 20% enti, agenzie, organismi che esercitano funzioni fondamentali degli enti locali. Tali disposizioni non si applicano alle aziende speciali, agli enti e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

ARTICOLO 3 BIS
CREDITO D'IMPOSTA E FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE

Il comma 1 dispone che la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito[1], sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di **6.000 milioni di euro**[2], al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono: 1) concessi la garanzia dello Stato ; 2) definiti i criteri e le modalità di operatività, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di 6.000 milioni di euro.

Il comma 2 prevede che in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il comma 3 stabilisce che il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Il comma 4 fissa la **durata massima di 25 anni** per i **finanziamenti agevolati** che sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione degli stessi, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive

[1] di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74
[2] ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Il comma 5 prevede che un apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definisce i criteri e le modalità attuativi dell'articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti[3] e con il suddetto protocollo d'intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro e dell'autorizzazione di spesa (la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013).

Inoltre si autorizza la **spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013** per attuare le disposizioni presenti nell'articolo in esame.

Il comma 8 prevede che per la situazione d'emergenza verificatasi con il sisma del 20 e 29 maggio, **i Comuni colpiti potranno assumere con contratti di lavoro flessibile 170 unità** senza oneri per i comuni stessi e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, **al di fuori dai vincoli del patto di stabilità.** Le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i Comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

[3] adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2

ARTICOLO 23
ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED ESIGENZE INDIFFERIBILI

COMUNI ALLUVIONATI
commi 9 -10 e 10 bis

Il **comma 9** autorizza la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

Il **comma 10** provvede ai relativi oneri, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge n. 183 del 2011, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

Il **comma10-bis** dispone una ulteriore quota non superiore a **6 milioni di euro** delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura[4], resesi disponibili al termine dell'anno 2011. Tali risorse saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012 per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
comma 11

Al comma 11 è stato introdotta una norma durante l'esame in commissione bilancio la quale prevede che, per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati nonché consentire nel 2013 una gestione ordinaria dell'accoglienza, venga istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2013**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza unificata si provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

[4] di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,